



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 102 del 29-04-2016

(n. 481 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: CAUSA CIVILE VERNA FILOMENA C./COMUNE DI ORTONA. SALDO DELLE
COMPETENZE LEGALI AL DIFENSORE DELL'ENTE AVV. RODOLFO GIUNGI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con sentenza n.270/2015, emessa dal Tribunale Civile di Chieti – Sezione distaccata di Ortona e pubblicata il 13.10.2015, questa Amministrazione veniva condannata al pagamento, in favore della Sig.ra Verna Filomena, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa patito ad una somma pari ad €2.546,81, oltre interessi legali dalla data della Sentenza sino al soddisfo e con compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle dell' ATP;

VISTA la determina dirigenziale di I Settore n.194 del 28.06.2013 con la quale veniva incaricato l'Avv. Rodolfo Giungi del Foro di Chieti per il patrocinio della summenzionata controversia e veniva impegnata, a titolo di acconto della prestazione professionale, la somma omnicomprensiva di €500,00;

VISTA la notula pro forma trasmessa dal Legale ad esito del giudizio in oggetto con mail datata 28.04.2016 e relativa sia alla fase del merito iscritto al n.RG164/2013 che del procedimento per ATP in corso di causa, iscritto al n.RG164-1/2013;

RILEVATO pertanto che la controversia è conclusa e che si rende necessario dover impegnare la restante

somma prevista a saldo della prestazione resa, pari ad €5.019,28 giusta fattura pro forma datata 28.04.2016;
DATO ATTO che lo stesso professionista ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: UBI Banca, Agenzia di Francavilla Al Mare, intestato a Rodolfo Giungi IBAN: IT71F053087769000000011264;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG:Z120A96906;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160001151
Codice creditore	
Nome creditore	Avvocato Rodolfo Giungi
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:GNGRLF64C10G482T p.iva:01608490692
Indirizzo	Viale Alcione, n.123 – 66023 Francavilla Al Mare (Ch)
PEC	rodolfo.giungi@pec.giuffre.it
Causale	Saldo competenze Avv. Rodolfo Giungi per causa Verna F. c./Comune
CIG	Z120A96906
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	5.019,28

3. Imputare la spesa complessiva di euro 5.019,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	5.019,28

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 26 luglio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO